

## **Statuto Sociale**

Art. 1 E' costituito in Savona, dall'anno 1924, un gruppo escursionisti denominato:

**“GRUPPO ESCURSIONISTI SAVONESI (G.E.S.)”**

Esso ha durata illimitata.

Art. 2 Il G.E.S. è indipendente, apartitico, aconfessionale, non persegue finalità di lucro ed opera sulla base di completo volontariato.

Art. 3 Il G.E.S. si propone di promuovere e sviluppare la propria attività nell'ambito della solidarietà sociale, della valorizzazione dei rapporti interpersonali, della tutela e del massimo rispetto della natura, mediante:

- L'organizzazione di gite ed escursioni collettive, manifestazione, dibattiti, conferenze aperte a tutte.
- La collaborazione con enti pubblici e privati che si occupano, nell'ambito locale e non, di problemi connessi con l'escursionismo;
- L'organizzazione con gli enti pubblici e privati che si occupano, nell'ambito locale e non, di problemi connessi con l'escursionismo;
- La partecipazione attiva alla segnaletica di vie, sentieri, nonché il mantenimento in efficienza dei percorsi escursionistici, rifugi, bivacchi ed altre opere connesse all'attività del Gruppo;
- L'effettuazione di attività didattico - escursionistiche in collaborazione con gli organi della scuola;
- L'acquisizione di documentazione e strumentazione a supporto dell'attività escursionistica; l'assunzione di ogni altra iniziativa atta al conseguimento dei fini sociali.

Art. 4 I soci del G.E.S. si dividono in:

Soci ordinari -Soci aggregati-Soci sostenitori -Soci onorari

Sono Soci ordinari le persone di età maggiore di anni 18.

Sono Soci aggregati i componenti la famiglia del socio ordinario e conviventi.

Sono Soci sostenitori coloro che non prendono parte a nessuna attività sociale ed escursionistica.

I Soci ordinari, aggregati e sostenitori hanno diritto di voto in Assemblea e di assumere incarichi nell'ambito del G.E.S. dopo almeno due anni compiuti di iscrizione al gruppo.

I Soci di età inferiore ad anni 18 ed i soci onorari non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche o incarichi a livello sociale.

Sono Soci onorari gli Enti, pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni e le Istituzioni che conseguono l'iscrizione al G.E.S. versando dei contributi, od altri soggetti, di esclusiva nomina dell'Assemblea su proposta del C.D., in relazione ai meriti acquisiti.

Art. 5 La domanda di associazione al G.E.S., redatta su apposito modulo, sarà vagliata dal C.D. al quale spetta la nomina a socio del richiedente. La decorrenza di ammissione del nuovo Socio ha effetto dal principio dell'anno ai fini dell'anzianità. Se la domanda di associazione è presentata nell'ultimo trimestre, ha efficacia per l'anno successivo. Il nuovo Socio si impegna ad osservare lo statuto ed i regolamenti gite e rifugio, nonché le norme di comportamento, ricevendone copia all'atto dell'iscrizione.

Art. 6 I Soci ordinari e aggregati hanno diritto a:

- usufruire del rifugio Ciarlo-Bossi, gestito dal G.E.S. con diritto di prelazione su altri fruitori.
- utilizzare il materiale tecnico, escursionistico, bibliografico, cartografico, fotocinematografico e multimediale disponibile in sede. Tale materiale dovrà essere usato esclusiva mente per l'attività sociale;
- fregiarsi del distintivo sociale.

- Art. 7 La quota sociale dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare all'attività del gruppo né usufruire dei relativi servizi salvo quanto Previsto all'art. 1 del regolamento gite. La quota non è trasmissibile né cedibile.
- Art. 8 All'atto dell'adesione al G.E.S. il Socio è tenuto a versare una quota di iscrizione che sarà stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota annuale di associazione, per le diverse categorie di Soci, verrà determinata dall'Assemblea ed entrerà in vigore per l'annualità successiva a quella in cui è stata deliberata. Nel caso nulla venga deliberato, si intende confermata la quota di iscrizione e di associazione annuale in corso.
- Art. 9 Il Socio che risulti moroso per due anni consecutivi sarà considerato dimissionario. Lo stesso potrà confermare la propria iscrizione, conservando l'anzianità maturata versando le quote annuali arretrate.
- Art.10 Il Socio di qualunque categoria iscritto da 25 o 50 anni riceverà una menzione speciale.  
La quota annuale di adesione per i Soci con anzianità di iscrizione superiore ad anni 50, rimarrà a carico del G.E.S. .Si decade dalla qualifica di Socio per: - morte - dimissioni - morosità - radiazione.
- Art. 11 I Soci sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e civile nell'ambito della vita del Gruppo, nel rispetto assoluto delle persone, delle cose e delle norme statutarie e dei regolamenti. Non sono ammesse iniziative personali in nome e per conto del Gruppo se non autorizzate dai competenti organi. Gli inadempienti possono essere sanzionati dal C.D. che può provvedere all'ammonizione scritta e/o alla sospensione dalle attività sociali per un periodo non superiore ad un anno o alla radiazione. Il sanzionato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri che dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Nel caso di radiazione, il provvedimento dovrà essere sottoposto dal C.D. all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- Art. 12 Gli organi del Gruppo sono:
- L'Assemblea dei Soci;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Presidente;
  - Il Vice Presidente;
  - Il Segretario;
  - Il Tesoriere;
  - Il Collegio dei Revisori;
  - Il Collegio dei Probiviri.
- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, possono essere affidate ai soci iscritti al G.E.S. con almeno due anni di anzianità.
- Art. 13 L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano del G.E.S., rappresenta i Soci tutti e le sue deliberazioni sono vincolanti per la totalità degli iscritti ai fini del perseguimento dell'attività sociale di cui all'art. 3.  
L'Assemblea provvede a:
- eleggere i Consiglieri, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
  - approvare la relazione del Presidente ed il bilancio consuntivo;
  - deliberare sulle attività patrimoniali, sulle quote di iscrizione e associativa annuale. Sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento del Gruppo, su ogni altra questione che venga sottoposta dal C.D. o da eventuali proposte od interpellanze presentate al C.D. entro il 31 dicembre precedente l'Assemblea, da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto;
  - deliberare sulle proposte del Collegio dei Probiviri in caso di decadenza o dimissioni dell'intero C.D.

Art 14 L'Assemblea dei Soci è convocata dal C.D. in seduta ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno per l'approvazione dei bilanci e/o per il rinnovo delle cariche sociali. E' convocata in seduta straordinaria su iniziativa del C.D. o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci in regola con la quota associativa. La convocazione è fatta a mezzo circolare inviata a tutti i Soci e mediante avviso affisso nella sede e nella bacheca sociale almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione reca gli argomenti all'O.d.G., la data, il luogo e l'ora della riunione. L'Assemblea richiesta da Soci, di cui al secondo comma dell'art. 13, deve essere obbligatoriamente convocata entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. In caso di controversie all'interno del C.D. o tra il C.D. ed i Soci la questione verrà sottoposta al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri.

Art. 15 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Tutti i Soci maggiorenni in regola col pagamento delle quote sociali hanno diritto di intervenire in Assemblea e diritto di voto. Constatata dal Presidente in carica la validità dell'Assemblea, questa nomina tra i Soci un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente ha l'obbligo di:

- aprire la seduta;
- dirigere i lavori seguendo l' O.d.G. e proporre gli argomenti che saranno illustrati all'Assemblea dai relatori;
- dare la parola ai richiedenti, concludere le discussioni e, quando necessario, porre in votazione le proposte del C.D. e quelle dei Soci sull'argomento in dibattito;
- proclamare il risultato delle votazioni e la relativa approvazione o meno delle proposte votate;
- chiudere la seduta esauriti gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario provvede a redigere il verbale della seduta che, previa apposizione della firma dello stesso e del Presidente, verrà affisso nella Sede sociale del gruppo congiuntamente al bilancio per almeno 30 giorni.

Art 16 L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Tuttavia è richiesta la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea per le delibere concernenti la gestione dei beni patrimoniali del gruppo sia mobili che immobili e per le modifiche allo statuto.

Art 17 Il Consiglio Direttivo

L'elezione del C.D., del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri ha luogo dopo l'Assemblea ordinaria, avviene a votazione segreta ed a maggioranza di voti. A parità di voti risulta eletto il socio con più anzianità di iscrizione al GES. Se per motivi tecnici o a causa di forza maggiore, le elezioni debbono essere rinviate, la nuova data dovrà essere decisa dal C.D. . Espletato lo scrutinio, gli scrutatori consegneranno i risultati al Presidente uscente (od al Collegio dei Probiviri) che proclamerà gli eletti e provvederà a fissare la data di riunione del nuovo C.D. Il Consiglio Direttivo uscente provvederà alla gestione ordinaria del gruppo nell'attesa dell'attribuzione delle cariche in seno al nuovo C.D. .

Art. 18 Il C.D. è l'organo esecutivo del Gruppo.

Si compone di sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, che rimangono in carica per due anni. Il C.D. detiene i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo, fatte salve le prerogative di spettanza dell'Assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo:

- provvede alla nomina del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
- determina il programma di attività per ogni esercizio annuale del G.E.S. ed adotta tutte le decisioni necessarie per attuarle nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- predispose i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Ass. dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione presentate da nuovi Soci;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- propone commissioni o gruppi di lavoro o incaricati per lo sviluppo di specifiche attività sociali;
- stabilisce la quota di iscrizione ed associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera su argomenti utili all'attività del Gruppo proposti dai singoli Consiglieri e/o Soci.
- predispone la Commissione elettorale composta da un Consigliere in carica e da due Soci, perché provveda ad formare la lista dei candidati al nuovo C.D. e le liste per il Collegio dei Revisori e dei Probiviri. La commissione elettorale interpellerà i Soci che riterrà includere nella lista previa loro accettazione degli oneri che potranno derivare dalla nomina a Consigliere. La lista dei candidati così proposta potrà essere variata a proprio piacimento dagli elettori. (E' possibile autocandidarsi).

Art. 19 Il C.D. deve riunirsi almeno una volta al mese su convocazione del Presidente.

Lo stesso avrà l'obbligo di convocarlo qualora venga richiesto da almeno tre Consiglieri. E' necessaria la maggioranza più uno dei Consiglieri per la validità delle riunioni. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti, con voto palese; se richiesto da un Consigliere si può deliberare con voto segreto. Nel caso di dimissioni, mancanza o abbandono per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri, il C.D. coopta al suo interno i Soci che, hanno ottenuto voti secondo l'ordine in graduatoria dei non eletti. I subentranti durano in carica quanto il C.D. Nel caso si dimetta la maggioranza numerica del C.D. quest' ultimo verrà considerato decaduto. In caso di decadenza o dimissioni dell'intero C.D. dovrà essere convocata a cura del Collegio dei probiviri un'assemblea che provvederà ad indire nuove elezioni e procedere alla nomina di una commissione elettorale composta da tre Soci che provvederanno a formare la lista dei candidati interpellando i Soci che riterrà opportuno includere nella lista tenuto conto di quanto stabilito dall'art.4. L'assemblea dei Soci dovrà essere indetta entro 30 gg dalla data di decadenza dimissioni del C.D. .

Art. 20 Il Consigliere che senza giustificato motivo resterà assente per tre sedute consecutive del C.D. sarà ritenuto dimissionario e verrà sostituito con le modalità di cui al precedente art. 19.

Art. 21 Alle riunioni del C.D. su invito dello stesso, possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori, i responsabili di commissioni, gruppi di lavoro od incaricati che operano nell'ambito del G.E.S. .

Art. 22 Per ciascuna riunione del C.D. si dovrà redigere, a cura del Segretario, un dettagliato verbale che, previa approvazione nella seduta successiva da parte del C.D., sarà controfirmato dal Presidente e dal Segretario. I Soci possono prendere visione delle delibere assunte.

Art. 23 Il Presidente

Espletato quanto previsto dall'art. 18, il Consigliere più anziano di iscrizione al G.E.S. presiede la seduta di insediamento del nuovo C.D. il quale provvederà ad eleggere nel suo interno il Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti. A parità di voti assume la carica il più anziano di associazione. Il Presidente eletto entra subito in carica. Se cambia la persona del Presidente verrà redatto specifico verbale, controfirmato dal presidente uscente, dal subentrante e dal consigliere anziano per il passaggio della consistenza patrimoniale. Il Presidente rappresenta il Gruppo in ogni atto formale, di fronte a terzi ed in giudizio;

- ✓ ha la firma sociale, presiede e convoca il C.D.
- ✓ cura, coadiuvato dal segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e provvede al coordinamento delle attività delle commissioni;
- ✓ firma congiuntamente col Tesoriere i bilanci consuntivi e preventivi,
- ✓ autorizza il Tesoriere ad effettuare i pagamenti in attuazione delle deliberazioni del C.D.

Partecipa o può delegare il Vice Presidente o un membro del C.D., alle riunioni della **F.I.E.** Regionale e/o nazionale, o ad altri meeting che siano attinenti all'attività del Gruppo, redigendo una relazione informativa per il C.D. Il Presidente può adottare dei provvedimenti provvisori in caso di urgenza relativa ad argomenti di competenza del C.D., salvo sottoporli a ratifica nella prima

riunione utile.

Art 24 In caso di impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri ed in caso di impedimento del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di iscrizione.

In caso di dimissioni o altro del Presidente, il Vice Presidente convocherà il C.D. che a norma dell'art. 19 provvederà alla sua sostituzione ed alla elezione del nuovo Presidente come da commi 1 e 2 dell'art. 23. Se il Presidente che si dimette dalla carica, conserva l'incarico di Consigliere, il Vice Presidente convocherà il C.D. per la nuova nomina.

Art.25 Il Segretario, nominato dal C.D., ha il compito di:

- ⇒ redigere i verbali del C.D. ;
- ⇒ coadiuvare il presidente nell'attuazione delle delibere;
- ⇒ tenere la corrispondenza;
- ⇒ tenere lo schedario dei Soci.
- ⇒ gestire e/o sovrintendere a tutte le tematiche inerenti i servizi di segreteria.

Art. 26 Al Tesoriere è affidata:

- ▶ la responsabilità della custodia dei beni patrimoniali del GES;
- ▶ la gestione dei fondi sociali;
- ▶ la riscossione delle quote sociali e di ogni altra entrata;
- ▶ la tenuta dei libri contabili;
- ▶ la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi che il C.D. presenterà all'Assemblea annuale dei Soci;
- ▶ l'effettuazione dei pagamenti in ottemperanza alle delibere del C.D. .

Art. 27 Il Collegio dei revisori è composto di tre membri e deve riunirsi almeno una volta ogni sei mesi. Deve:

- controllare i libri contabili;
- effettuare le verifiche di cassa;
- esaminare il bilancio e redigere relazioni a seguito dei controlli periodici;
- qualora siano riscontrate gravi irregolarità amministrativo / contabili, il Collegio può richiedere al C.D. la convocazione straordinaria dei soci.

Art. 28 Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri. Deve:

- Vigilare sull'osservanza delle norme statutarie;
- Convocare l'assemblea dei soci in caso di decadenza o dimissioni dell'intero C.D. .
- Accogliere ed esaminare i ricorsi presentati dai Soci sanzionati dal C.D. e pronunciarsi in merito

Art. 29 I Revisori e i Probiviri vengono eletti congiuntamente al C.D. e rimangono in carica per lo stesso periodo di tempo. Nel caso di loro dimissioni si adotterà lo stesso criterio previsto per il C.D. ai fini della loro sostituzione.

Nel caso di liste esaurite per il collegio dei Revisori e dei Probiviri si andrà avanti fino alla scadenza del mandato coi restanti revisori e/o probiviri.

I Revisori e i Probiviri possono intervenire alle sedute su invito del C.D. senza facoltà di voto e possono mettere a verbale le proprie osservazioni.

Art. 30 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 Il patrimonio del GES è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del gruppo;
- fondi di riserva provenienti da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio del GES è indivisibile ed in caso di dimissione, decadenza o morte il Socio o chi per esso non può accampare diritto alcuno sul patrimonio sociale.  
E' fatto inoltre divieto di ripartire tra i soci in qualsiasi forma eventuali utili o avanzi di gestione.

Art. 32 Le entrate sociali sono determinate:

- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote sociali, detratta la parte di spettanza della F.I.E. ;
- da lasciti, donazioni, contributi di privati, Soci o di Enti per l'attuazione dei fini dell'attività sociale di cui all'art. 3;
- il patrimonio costituito da fondi liquidi, può essere depositato su c/c bancari o oppure investito in titoli.

Art. 33 In caso di scioglimento del GES, per qualsiasi causa, il patrimonio viene devoluto ad una Associazione Onlus o ad associazione similare, stabilita dall'ultimo Consiglio Direttivo in carica.

Art. 34 Le modifiche al presente STATUTO dovranno essere approvate dalla Assemblea dei Soci come previsto dall'art. 16.

Una copia dello STATUTO, sarà conservato agli atti della Sede Sociale.

Una copia sarà inviata alla Federazione Italiana Escursionismo (F.I.E.), alla quale il GES è affiliato.

## Regolamento Elettorale

Art. 1 Il presente regolamento elettorale fa parte integrante dello Statuto.

Art. 2 Nel caso di rinnovo periodico delle cariche sociali, il C.D., almeno due mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, istituirà una Commissione Elettorale composta da:

- N. 1 consigliere;
- N. 2 soci;

che provvederà ad avviare colloqui con i Soci che riterrà opportuno inserire nella lista elettorale o che propongono la propria candidatura. Il consigliere assumerà la funzione di Presidente della C.E. ed uno dei soci la funzione di segretario. La C.E. Opera in piena autonomia ed è tenuta al vincolo della riservatezza.

Art. 3 Esaurita la fase esplorativa della C.E. Il Presidente/consigliere, provvederà a redigere un verbale da sottoporre al C.D. od al Collegio dei Probiviri, allegando la Lista dei candidati ed indicando i criteri di scelta.

Art. 4 Stabilita dal C.D. la data dell'annuale Assemblea e del contestuale rinnovo delle cariche sociali, la C.E. dovrà provvedere per quanto necessario per un regolare ed ordinato svolgimento delle elezioni.

Art. 5 Se il rinnovo delle cariche sociali dovrà effettuarsi per cause diverse dalla periodica scadenza, si dovrà procedere per quanto regolato dall'art. 19 dello Statuto.

Art. 6 L'elezione dei candidati avviene a votazione segreta. La votazione e lo scrutinio avvengono, di norma, al termine dell'Assemblea annuale.

Art. 7 In Sede di votazione è ammessa:

- La consegna della scheda di voto per delega, e non più di una;
- La votazione per corrispondenza o la consegna a mano in data precedente a quella delle votazioni.

Negli ultimi due casi, la scheda dovrà essere contenuta in busta chiusa riportante la scritta "contiene

scheda elettorale” e l'indicazione del mittente e la firma dello stesso.

Le lettere contenenti le schede elettorali dovranno essere protocollate dalla segreteria G.E.S e custodite dal/la Segretario/a della C.E. .

In sede di votazione il/la Segretario/a della C.E. provvederà ad aprire le buste ed inserire la scheda elettorale nell'urna con contemporanea registrazione dell'avvenuta votazione.

Art. 8 Tutte il materiale relativo alle votazioni dovrà essere conservato negli archivi del G.E.S. Per almeno dieci (10) anni.

Art. 9 Qualsiasi controversia e/o reclamo riguardanti la regolarità delle elezioni del nuovo C.D. o Collegio dei Revisori, dovrà essere sottoposta al giudizio del Collegio dei Probiviri uscente che, dovrà pronunciarsi entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qualora la contestazione riguardasse il Collegio dei Probiviri, la questione sarà sottoposta all'Assemblea dei Soci.

Nelle more, dell'applicazione del presente Regolamento, la conduzione ordinaria dovrà essere garantita, dagli organi di gestione uscenti.

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 28/04/2011 e del 26/05/2011

Savona, 26 maggio 2011

**IL PRESIDENTE** del **G.E.S.** pro tempore  
*BADILE Michele*